

Nota prot. n. 4035 del 18.01.2006

Oggetto: Sanzioni catastali per tardiva presentazione delle denunce catastali delle opere interessate da condono edilizio.

Con comunicazione prot. n. 59576 del 05.09.2005, la scrivente ha chiarito che per le dichiarazioni Docfa relative ad opere oggetto di condono edilizio, pervenute successivamente alla scadenza del 31.10.2005, devono essere irrogate le sanzioni previste dagli artt. 20 e 28 del R.D.L. n. 652/39, con riferimento ai nuovi importi dettati dal comma 338 della finanziaria 2005. Per quanto concerne la mancata o tardiva presentazione del tipo mappale, rilevano invece i vecchi importi di cui alla fattispecie "D" della circolare n. 2 del 2002.

Nel merito della tematica in parola, si rende noto che con l'emanazione dell'art. 11 del decreto legge 30.12.2005, n. 273, recante "Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti", è stata consentita l'integrazione della documentazione edilizia prevista dalla normativa sul condono, tra cui rilevano gli adempimenti catastali, entro la scadenza del 30 aprile p.v..

Al riguardo si rende noto che l'Agenzia ha provveduto a richiedere al competente Ufficio del Coordinamento Legislativo - Finanze, una modifica al testo dell'art. 11 in parola, finalizzata a meglio chiarire la portata che il Legislatore ha voluto conferire alla suddetta proroga. Si rileva infatti come l'attuale formulazione della norma citata modifichi solo l'allegato al decreto legge n. 269 del 2004, di proroga del condono, e non l'articolo di riferimento (cfr., al riguardo il comma 37 dell'art. 32 della stessa norma).

Nelle more che il citato Organo Ministeriale accolga la proposta di modifica della norma ovvero faccia pervenire un chiarimento al riguardo, ed in deroga a quanto precedentemente comunicato con la nota citata in premessa, si dispone che gli Uffici sospendano l'irrogazione delle sanzioni, per le sole fattispecie in oggetto, fino a tutto il mese di aprile 2006.

Tuttavia, sarà cura degli Uffici tenere evidenza di tali casi, in quanto l'eventuale diverso avviso fatto pervenire dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo, comporterebbe la necessità di recuperare successivamente le somme non riscosse. Le Direzioni regionali vigileranno sul corretto adempimento di quanto disposto.